



# COMUNE DI MORGEX

*Regione Autonoma Valle d'Aosta*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 19/03/2015

#### OGGETTO :

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA I.M.U. - ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici** addì **diciannove** del mese di **marzo** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella solita sala delle adunanze, convocati con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta PUBBLICA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
GRAZIOLA Lorenzo Ezio - Sindaco	Sì
LUBOZ Elena - Vice Sindaco	Sì
BARZAGLI Federico - Consigliere	Sì
BIZEL Mirko - Consigliere	No
BLANCHET Fulvio - Consigliere	Sì
CHANOINE Armando - Consigliere	Sì
DOMENIGHINI Giacomo Rocco - Consigliere	No
GILLIO Michele Piero - Consigliere	No
CHABOD Eliana - Consigliere	Sì
PAVESE Vittorio - Consigliere	Sì
SPATARI Nicodemo - Consigliere	Sì
QUINSON Daniele Dante - Consigliere	Sì
SORRENTI Francesca - Consigliere	Sì
TOVAGLIARI Herbert - Consigliere	Sì
VIERIN Manuela - Consigliere	No
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 4

Assume la presidenza il Signor GRAZIOLA Lorenzo Ezio.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor VILLAZ Judith.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA I.M.U. - ANNO 2015.****IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art.54 D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446 in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1, comma 169, L. 27 Dicembre 2006 n.296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 Dicembre 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2015 al 31 Marzo 2015;

**VISTO** l'art.15, comma 12, della L.R. 19 Dicembre 2014 n.13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), con cui la Regione ha fissato al 31 Marzo 2015 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali;

**VISTO** l'art.1, comma 639 L. 27 Dicembre 2013 n.147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° Gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la Legge 23 Dicembre 2014 n.190 (Legge di stabilità per l'anno 2015) ha sostanzialmente confermato le previsioni legislative in materia di IMU previste per gli anni precedenti e precisamente:
  - non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1-A/8-A/9;
  - previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;
  - esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
  - spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76%, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art.1, comma 380 L. 24 Dicembre 2012 n.228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art.13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;
- l'art.1, comma 712 L.147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art.13 D.L. 201/2011,

convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

- l'art.1, comma 711 L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c) e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art.13 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;
- nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri analoghi a quelli adottati nel 2014, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2015 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013 e del 2014;
- tuttavia, anche nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art.1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**RICHIAMATE** le proprie deliberazioni:

- n. 7 del 27/03/2014 all'oggetto "Approvazione dei regolamenti di disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- n. 8 del 27/03/2014 all'oggetto "Imposta unica comunale (IUC) – Approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014";

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, prevedendo nel contempo talune agevolazioni consentite dalla normativa in vigore per il corrente anno 2015;

**RICHIAMATA** la L.R. 7 Dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Segretario comunale sotto il profilo di legittimità e riguardo alla regolarità tecnica e contabile;

**AD UNANIMITA'** di voti palesemente espressi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

**DI CONFERMARE per l'anno 2015**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote già in vigore in relazione all'Imposta municipale propria (**IMU**) come segue:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	4 per mille

Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione ai sensi della legge 431/98 per almeno 4 anni, come abitazione principale a residenti con contratto regolarmente registrato.	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille (riservato esclusivamente allo Stato)
Aliquota ordinaria	8,0 per mille
Aliquota per aree fabbricabili	8,0 per mille

**DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

**DI STABILIRE**, che per l'anno 2015, sono equiparate all'abitazione principale le seguenti tipologie di unità immobiliari:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in Catasto non eccedente il valore di € 500,00. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario

**DI STABILIRE** che la riscossione dell'IMU dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati:

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

**DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

**DI DARE ATTO** che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

**DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul proprio sito web istituzionale nelle notizie in evidenza e nella sezione dedicata.

**DI TRASMETTERE**, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

IL PRESIDENTE  
f.to : GRAZIOLA Lorenzo Ezio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to : VILLAZ Judith

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio telematico il 24/03/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 32 della Legge 18/06/2009, n°69 e dell'articolo 52 bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n°54 e s.m.i., diventando esecutiva a decorrere dalla data odierna, art.52 ter della stessa legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to VILLAZ Judith

=====

Copia conforme all'originale per uso pubblicazione / amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

REGOLARITÀ CONTABILE  
Parere favorevole f.to (IL RESPONSABILE)

LEGITTIMITÀ  
Parere favorevole f.to (IL SEGRETARIO)

REGOLARITÀ TECNICA  
Parere favorevole f.to (IL RESPONSABILE)